Prefettura Frosinone
Prot. Uscita del 04/04/2017
Numero: 0009162

Classifica: 13.04





Prefettura di Frosinone Ufficio Territoriale del Governo

Frosinone, come da protocollo

AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI PREFETTIZI DEI COMUNI DI **PIGNATARO INTERAMNA – VILLA LATINA**

AI SIGG. COMMISSARI STRAORDINARI DEI COMUNI DI CAMPOLI APPENNINO - CASTELNUOVO PARANO - PIEDIMONTE SAN GERMANO

AI SIGG. PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI DELLA PROVINCIA LORO SEDI

OGGETTO: Art. 75 della Costituzione. Indizione Referendum popolari.

La Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno ha comunicato che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana - Serie generale n. 62 del 15 marzo 2017 sono stati pubblicati i decreti del Presidente della Repubblica con i quali sono indetti per il giorno di **domenica 28 maggio 2017**, i *referendum* previsti dall'art. 75 della Costituzione con le seguenti denominazioni: "Abrogazione disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti"; "Abrogazione disposizioni sul lavoro accessorio (voucher)"

La Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno ha rappresentato che la Corte di Cassazione si pronuncerà sull'ammissibilità del referendum solo dopo la conversione del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25 e pertanto, allo stato, la procedura referendaria prosegue come per legge. Si forniscono, quindi, istruzioni su alcuni adempimenti della fase preparatoria del procedimento referendario normativamente prescritti.

<u>a) Opzione degli elettori temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche e dei familiari conviventi: termini, modalità e presupposti temporali</u>

Ferma restando la normativa per l'iscrizione d'ufficio degli elettori residenti all'estero nell'elenco degli aventi diritto a votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, l'art. 4-bis della legge n. 459/01, come inserito dalla legge 6 maggio 2015, n, 52, prevede, per le elezioni politiche e per i referendum nazionali, il diritto di voto nella circoscrizione Estero - previa espressa opzione valida per un'unica consultazione - anche agli elettori italiani



Prefettura di Frosinone Ufficio Territoriale del Governo

che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all'estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione nonché ai familiari con loro conviventi.

Allo scopo di garantire ed agevolare l'esercizio del diritto di voto costituzionalmente tutelato e come già avvenuto in occasione del referendum abrogativo e di quello costituzionale del 2016, i comuni considereranno valide le opzioni che perverranno entro il trentaduesimo giorno antecedente la votazione (26 aprile p.v.), cioè in tempo utile per la immediata comunicazione delle domande pervenute al Ministero dell'interno.

L'opzione dovrà essere trasmessa al comune per posta, o per telefax, o per posta elettronica anche non certificata, oppure potrà essere recapitata a

mano anche da persona diversa dall'interessato.

Per problemi di natura amministrativa, i comuni dovranno contattare l'Ufficio elettorale della Prefettura-UTG, il quale, ove necessario, si rivolgerà alla Direzione Centrale.

Il termine del trentaduesimo giorno per le trasmissioni delle generalità degli elettori dovrà essere rigorosamente osservato dai comuni, in quanto, entro il trentesimo giorno, il Ministero dell'interno dovrà, a sua volta, comunicare l'elenco dei suddetti elettori al Ministero degli Affari Esteri per consentire

loro l'esercizio del voto per corrispondenza.

Tali comunicazioni, attesa l'estrema ristrettezza dei tempi, dovranno tassativamente pervenire con la procedura informatica di cui trattasi; pertanto, eventuali note trasmesse dai comuni con modalità diverse (fax, mail ordinaria, pec, etc.) non potranno essere in alcun modo prese in considerazione ai fini dell'inserimento nell'elenco degli aventi diritto al voto per corrispondenza.

* * *

Come già rappresentato con circolare n. 3/2016, con una formale Intesa in data 4 dicembre 2015, i Ministeri degli Affari Esteri, dell'Interno e della Difesa, in attuazione dell'art. 4-bis, commi 5 e 6, della legge n. 459/2001, hanno definito particolari modalità tecnico-organizzative per il voto sia degli appartenenti alle Forze armate e di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali, sia degli elettori di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) della legge 27 ottobre 1988, n. 470 (domiciliati presso le Ambasciate e i Consolati).

Pertanto, molte delle opzioni presentate dagli elettori di cui ai suddetti commi 5 e 6 verranno inviate ai comuni non direttamente dagli interessati, ma dagli uffici consolari tramite posta elettronica certificata; su direttive del Ministero degli Affari Esteri d'intesa con la Direzione Centrale del Ministero dell'interno, le sedi consolari invieranno ove possibile le opzioni all'indirizzo di posta elettronica certificata del comune indicato nel sito

www.indicepa.gov.it,

Il controllo sul suddetto indirizzo comunale di PEC ed il pronto espletamento delle suddette procedure di comunicazione telematica al suddetto Dicastero anche di tali elettori, con le conseguenti cancellazioni/annotazioni sulle liste sezionali, eviteranno possibili errori ed omissioni sia sul corretto computo del corpo elettorale presso i seggi in Italia, sia sulla formazione dell'elenco degli elettori aventi diritto al voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero.



Prefettura di Frosinone Ufficio Territoriale del Governo

Si soggiunge che alcune opzioni, per ragioni organizzative, potrebbero essere inviate ai comuni direttamente dai Comandi militari.

Deve ricordarsi che la legge, ai suddetti commi 5 e 6 dell'art. 4-bis, prevede che tali elettori potranno votare con apposite modalità anche in Stati ove non sia possibile, per gli elettori ivi residenti, il voto per corrispondenza ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, della legge n. 459/01, come modificato dalla legge n. 52/15.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. affinché, anche per gli elettori di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 4-bis, si provveda con ogni tempestività e

precisione ai suddetti adempimenti.

Ove il comune sia impossibilitato a comunicare le opzioni al Ministero con l'apposita procedura informatica, l'Ente stesso dovrà provvedere immediatamente a segnalare le relative posizioni - purché pervenute entro il 26 aprile p.v. - alla sede consolare per la conseguente ammissione consolare al voto per corrispondenza all'estero.

Si esprime, inoltre, l'avviso che può presentare opzione come temporaneo all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche sia chi risulta residente all'estero nel territorio di altra sede consolare (come previsto anche nel manuale di utilizzo disponibile all'interno dell'applicazione), sia chi

svolge il Servizio civile all'estero.

Infine, per i familiari conviventi dei temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza, deve segnalarsi che la legge non richiede il periodo di tre mesi di temporanea residenza all'estero.

b) Elenco degli Stati ove non è possibile il voto per corrispondenza - Elenco provvisorio degli elettori italiani residenti all'estero

Nella stessa applicazione "Elettori Estero" è già disponibile, nella sezione "Documentazione", l'elenco degli Stati in cui non è possibile il voto per

corrispondenza.

È anche disponibile, sia per le Prefetture che per i Comuni, l'elenco provvisorio degli elettori italiani residenti all'estero, le cui modalità di composizione sono descritte nell'apposita scheda presente nella suddetta sezione "Documentazione".

Per gli adempimenti relativi all'elenco degli elettori residenti

all'estero, si provvedere, poi, a diramare apposita circolare.

I responsabili degli Uffici elettorali vorranno assicurare la puntuale osservanza dei predetti adempimenti.

> IL DIRIGENTE DELL'AREA II VICE PREFETTO

(Dr. E. Raio)

ER/mp